

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 IN SEDUTA DEL 28/01/2010

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE E PIANO GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

L'anno 2010, addì ventotto del mese di gennaio alle ore 16.35 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Straordinaria di 1 convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	TIOZZO PAGIO Romano	Sindaco	X	
2	VIANELLO Giorgio	Presidente	X	
3	BOSCOLO ZEMELO Massimo	Vice Presidente	X	
4	MANTOVAN Mauro	Vice Presidente	X	
5	SALVAGNO Maurizio	Consigliere Anziano	X	
6	MANTOVAN Brunetto	Consigliere	X	
7	DA RE Andrea	Consigliere	X	
8	BOSCOLO PALO Giuseppe	Consigliere	X	
9	COMPARATO Andrea	Consigliere	X	
10	APRILE Massimo	Consigliere	X	
11	DI GIOVANNI Giovanni	Consigliere	X	
12	MARANGON Pierluigi	Consigliere	X	
13	BOSCOLO COCUCCIA Guerino	Consigliere	X	
14	PENZO Giuseppe	Consigliere	X	
15	BOSCOLO CHIO BISTO Roberto	Consigliere		X
16	SCARPA Gianfranco	Consigliere	X	
17	CASSON Giuseppe	Consigliere	X	
18	TIOZZO CAENAZZO Massimiliano	Consigliere	X	
19	MARANGON Sandro	Consigliere	X	
20	DOLFIN Marco	Consigliere	X	
21	GORINI Marcello	Consigliere	X	
22	BULLO Claudio	Consigliere	X	
23	MANCINI Massimo	Consigliere	X	
24	DONIN Renzo	Consigliere	X	
25	GIBIN Fabiano	Consigliere	X	
26	GUARNIERI Fortunato	Consigliere	X	
27	FORNARO Dario	Consigliere	X	
28	VARISCO Giorgio	Consigliere	X	
29	DIANIN Silvano	Consigliere	X	
30	VARAGNOLO Sandro	Consigliere	X	
31	TIOZZO FASIOLO Lucio	Consigliere		X
			29	2

Partecipa alla seduta il Sig. Gerlando Gibilaro Segretario Generale del Comune.

Il Sig. VIANELLO Giorgio nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri , , , invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con provvedimenti n. 115 e 116 del 26/07/1994, ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993 – n. 507, sono state individuate le località comprese nella categoria speciale nonché adottato il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”;

che risulta demandata alla potestà regolamentare la trasformazione dell’imposta in canone, ai sensi degli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dall’art. 31 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni;

considerato che il combinato disposto degli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché l’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, consentono ai comuni di esercitare la potestà regolamentare per la disciplina delle entrate proprie, finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge con criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza nei rapporti con il cittadino contribuente;

ritenuto doversi disporre l’approvazione del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari” a decorrere dal 1° gennaio 2010, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto altresì di approvare il piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne di cui allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

visto il vigente statuto;

visti i regolamenti dei contratti e di contabilità;

viste le altre disposizioni di legge in materia vigenti;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

preso atto del seguente emendamento presentato dal Consigliere Scarpa Gianfranco, prot. comunale n. 65630 del 16.12.2009, munito del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente del settore, dott. Mario Veronese:

- aggiungere all’art. 14 il punto 1.13/bis con scritto: tabelle infissionali permanenti installate su aree pubbliche da organizzazioni politiche in prossimità delle proprie sedi;
- modificare il comma 3 dell’art. 14 nel seguente modo: E’ applicato un canone ridotto del 75% alla pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

sentito il Presidente porre in votazione l’emendamento presentato;

Partecipano alla votazione i seguenti Consiglieri: Vianello Giorgio, Tiozzo Pagio Romano, Bullo Claudio, Mancini Massimo, Comparato Andrea, Da Re Andrea, Boscolo Zemelo Massimo, Boscolo

Palo Giuseppe, Dolfin Marco, Marangon Sandro, Gorini Marcello, Dianin Silvano, Mantovan Brunetto, Aprile Massimo, Di Giovanni Giovanni, Marangon Pierluigi, Varagnolo Sandro, Penzo Giuseppe, Gibin Fabiano, Casson Giuseppe, Tiozzo Caenazzo Massimiliano, Varisco Giorgio, Scarpa Gianfranco, Mantovan Mauro, Boscolo Chio Bisto Roberto, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Donin Renzo, Guarnieri Fortunato.

IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti, espressi mediante sistema computerizzato, su 29 Consiglieri presenti, **APPROVA** l'emendamento.

preso atto del seguente emendamento presentato dal Consigliere Dolfin Marco, prot. comunale n. 4036 del 27.01.2010, munito del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente del settore, dott. Mario Veronese:

sostituire l'art. 18, comma 1.6 come segue:

1.6 Publicità fonica: essa è soggetta all'applicazione del canone. La tariffa è fissata a € 20,00 al giorno nel periodo 01/06 - 30/09 e € 14,00 al giorno per il restante periodo dell'anno, indipendentemente dal numero di messaggi diffusi.

sentito il Presidente porre in votazione l'emendamento presentato;

Partecipano alla votazione i seguenti Consiglieri: Vianello Giorgio, Tiozzo Pagio Romano, Bullo Claudio, Mancini Massimo, Comparato Andrea, Da Re Andrea, Boscolo Zemelo Massimo, Boscolo Palo Giuseppe, Dolfin Marco, Marangon Sandro, Gorini Marcello, Dianin Silvano, Mantovan Brunetto, Aprile Massimo, Di Giovanni Giovanni, Marangon Pierluigi, Varagnolo Sandro, Penzo Giuseppe, Casson Giuseppe, Tiozzo Caenazzo Massimiliano, Varisco Giorgio, Scarpa Gianfranco, Mantovan Mauro, Boscolo Chio Bisto Roberto, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Donin Renzo, Fornaro Dario.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 26, contrari //, astenuti 2 (Scarpa Gianfranco e Boscolo Chio Bisto Roberto), espressi mediante sistema computerizzato, su 28 Consiglieri presenti; **APPROVA** l'emendamento.

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica sul regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari espresso dal Dirigente del servizio dott. Veronese Mario, sulla proposta della presente deliberazione;

preso atto altresì del parere favorevole di regolarità tecnica sul piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne espresso dal Dirigente del servizio, ing. Boscolo Lisetto Giuseppe, sulla proposta della presente deliberazione;

visto il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000;

Partecipano alla votazione i seguenti Consiglieri: Vianello Giorgio, Tiozzo Pagio Romano, Bullo Claudio, Mancini Massimo, Comparato Andrea, Da Re Andrea, Boscolo Zemelo Massimo, Boscolo Palo Giuseppe, Dolfin Marco, Marangon Sandro, Gorini Marcello, Dianin Silvano, Mantovan Brunetto, Aprile Massimo, Di Giovanni Giovanni, Marangon Pierluigi, Varagnolo Sandro, Penzo Giuseppe, Gibin Fabiano, Casson Giuseppe, Tiozzo Caenazzo Massimiliano, Varisco Giorgio, Scarpa Gianfranco, Mantovan Mauro, Boscolo Chio Bisto Roberto, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Donin Renzo, Fornaro Dario, Guarnieri Fortunato.

con voti favorevoli 21, contrari 8 (Penzo Giuseppe, Varisco Giorgio, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco, Mantovan Mauro, Salvagno Maurizio, Boscolo Guerino “Cocuccia”, Boscolo Chio Bisto Roberto), astenuti 1 (Gibin Fabiano), espressi mediante sistema computerizzato, su 30 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari”, predisposto a norma degli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché di tutte le altre norme citate nella premessa narrativa allegato A del presente provvedimento;

di approvare il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne allegato B del presente provvedimento;

di dare atto che risulta abrogato il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 116 del 26/07/1994, limitatamente all’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità;

di precisare che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.



CITTÀ DI CHIOGGIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 08 del 28.01.2010

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e oggetto del regolamento
 - Art. 2 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
 - Art. 3 - Presupposto del canone
 - Art. 4 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni
 - Art. 5 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
 - Art. 6 - Archiviazione
 - Art. 7 - Soggetto obbligato
 - Art. 8 - Modalità di applicazione del canone
 - Art. 9 - Legittimazione a svolgere l'attività di riscossione del canone
 - Art. 10 - Pagamento del canone
 - Art. 11 - Equiparazione delle installazioni abusive, sanzioni, decorrenza
 - Art. 12 - Mezzi pubblicitari installati su beni privati
 - Art. 13 - Sanzioni amministrative rimozione mezzi pubblicitari abusivi
 - Art. 14 - Non assoggettabilità al canone
 - Art. 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
 - Art. 16 - Classificazione del territorio in categorie
 - Art. 17 - Determinazione della misura di tariffa base
 - Art. 18 - Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie
 - Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie
- ALLEGATO A - Individuazione delle località comprese nella categoria speciale

Articolo 1

Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità nel territorio di questo Comune, nonché l'applicazione di un canone autorizzatorio, in conformità a quanto disposto dagli artt. 52, 62 e 64 del D. L.vo 15.12.1997 n. 446.

Articolo 2

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - a. **Insegna di esercizio**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. (Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi.
 - b. **Insegna pubblicitaria**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
 - c. **Pubblicità su veicoli e natanti**: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato .
 - d. **Pubblicità con veicoli d'impresa**: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
 - e. **Pubblicità varia**: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
 - f. **Impianti pubblicitari**: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - g. **Impianto pubblicitario di servizio**: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili)

recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- h. **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- i. **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. E' soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma visiva od acustica, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario all'occhio distratto del passante.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 4 **Procedure per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Chiunque intende installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo o stagionale, deve presentare preventiva domanda in regola con la disciplina dell'imposta di bollo al servizio competente, al fine di ottenere la relativa autorizzazione; l'ufficio ne verifica al momento della consegna la completezza. La procedura è disciplinata dal "Regolamento Edilizio approvato con Delibera C.C. n. 172/2008. Per le altre forme di pubblicità non rientranti nel comma precedente, la domanda andrà invece presentata al Servizio Commercio che provvederà ad istruirla e rilasciare le successive autorizzazioni.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Articolo 5 **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a. provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro tre mesi dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento. Diversamente l'autorizzazione potrà essere revocata;
 - b. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - d. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo 6 **Archiviazione**

1. Nel caso in cui la domanda per l'installazione di mezzi, per variazione o per voltura, non sia corredata dalla documentazione prevista dall'art. 5 del presente Regolamento e l'interessato non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta a produrre la documentazione mancante, la domanda stessa verrà archiviata.

Articolo 7 **Soggetto obbligato**

1. Soggetto obbligato al pagamento del canone è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce e/o vende la merce e/o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 8 **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Si considera unico mezzo pubblicitario anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
3. Un solo mezzo pubblicitario, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, non é

soggetto al pagamento del canone.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili e si applicano una sola volta.

Articolo 9

Legittimazione a svolgere l'attività di riscossione del canone

1. L'attività di riscossione del canone verrà effettuata direttamente dal Comune ovvero dal Concessionario, se nominato.

Articolo 10

Pagamento del canone

1. Il canone è dovuto per anno solare di riferimento, ad eccezione delle fattispecie indicate come temporanee.
2. Il pagamento del canone sulla pubblicità può essere effettuato con versamento a mezzo di conto corrente postale o tramite bonifico bancario, o direttamente presso gli sportelli dedicati.
3. Il canone per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, consegnando l'attestazione dell'avvenuto pagamento all'ufficio.
4. Il canone per la pubblicità annuale deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo sia superiore a Euro 200 (duecento) il pagamento, previa richiesta scritta, può essere effettuato in quattro rate, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre; previo rimborso delle spese di spedizione e riscossione. Il mancato pagamento anche di una sola rata fa venir meno la possibilità di godere del beneficio della rateizzazione. In caso di necessità tecnico operative la Giunta Municipale potrà stabilire nuove scadenze per posticiparle ma mai per anticiparle.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude il pagamento del canone di occupazione.

Articolo 11

Equiparazione delle installazioni abusive, sanzioni, decorrenza

1. Le installazioni pubblicitarie sprovviste della relativa autorizzazione, ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate a quelle autorizzate con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della tariffa.
2. La sanzione pecuniaria prevista al precedente comma è ridotta ad un quarto qualora il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dall'accertamento e sia rimossa l'installazione abusiva.
3. Nel caso venga omessa la presentazione della domanda, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le

fattispecie temporanee la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento, fino al giorno di scadenza della manifestazione o dell'evento pubblicizzato.

4. Per l'omesso o tardivo versamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 30% dell'importo dovuto.

Articolo 12

Mezzi pubblicitari installati su beni privati

1. Limitatamente agli impianti di pubblicità o propaganda che vengono installati su beni privati la tariffa base viene ridotta di un terzo, rimane comunque fissato il coefficiente di valutazione economica.

Articolo 13

Sanzioni amministrative, rimozione mezzi pubblicitari abusivi

1. I mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione od installati in difformità della stessa, sono soggetti alle sanzioni ed ai procedimenti previsti dall'art. 62, 4 comma del D.L.vo 446/97.
2. L'immediata copertura e la rimozione degli impianti abusivi, con indicazione di un termine per la stessa, vengono disposte dai servizi competenti o a cura dall'agente accertatore con lo stesso verbale. Nel caso di inottemperanza all'ordine di immediata copertura, di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, si provvederà d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Articolo 14

Non assoggettabilità al canone

1. Non si dà luogo ad applicazione del canone nei casi seguenti:
 - 1.1 pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - 1.2 avvisi al pubblico, quali ad esempio visual ditte fornitrici, lavagnette menù, prezziari, cartelli offerte, esposti all'interno delle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino singolarmente la superficie di mezzo metro e complessivamente la superficie di due metri quadrati per ogni vetrina o porta d'ingresso, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - 1.3 pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - 1.4 annunci esposti all'interno, sulle vetrine e sulle porte d'ingresso delle agenzie immobiliari quando relativi alla attività di mediazione degli immobili e delle agenzie di viaggio quando limitati alla semplice descrizione delle offerte.
 - 1.5 cartelli e le scritte relative ai "saldi" quando esposti all'interno, sulle vetrine e sulle porte d'ingresso delle attività commerciali;
 - 1.6 cavalletti pubblicitari esposti nelle vetrine, nelle porte d'ingresso o nelle immediate adiacenze dell'esercizio commerciale solo quando preventivamente autorizzati dai competenti Uffici comunali;

- 1.7 pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - 1.8 pubblicità comunque effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per attività istituzionali;
 - 1.9 insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - 1.10 insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - 1.11 insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - 1.12 esposizioni permanenti realizzate presso le sedi di nuove attività economiche, esclusi i subingressi, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dall'anno solare in cui è iniziata l'attività.
 - 1.13 targhe o cartelli installati su una determinata area verde pubblica il cui mantenimento è a carico del beneficiario del messaggio pubblicitario.
 - 1.13/bis tabelle infissionali permanenti installate su aree pubbliche da organizzazioni politiche in prossimità delle proprie sedi.
 - 1.14 il diritto all'esenzione non esclude l'obbligo di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento con la eccezione di:
 - 1.14.1 locandine o altri messaggi simili non configurabili come insegne di esercizio posti all'interno delle vetrine;
 - 1.14.2 targhe professionali per le quali è sufficiente una comunicazione da trasmettere al servizio edilizia.
2. Il diritto all'esenzione non esclude la presentazione della domanda e la documentazione prevista all'art. 5 del presente Regolamento.
 3. E' applicato un canone ridotto del 75% alla pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

Articolo 15

Criteria per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla base degli elementi di seguito indicati:
 - 1.1 classificazione delle strade in n. 2 categorie in base alla loro importanza;
 - 1.2 entità dell'esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati;
 - 1.3 durata dell'esposizione.

Articolo 16

Classificazione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in n. 2 categorie:
 - categoria normale
 - categoria speciale
2. Le località del territorio comunale, comprese in categoria speciale, sono specificate nell'elenco A allegato al presente regolamento per costituirne parte integrante.

3. Alle strade appartenenti alla categoria normale viene applicata la tariffa base.
4. La tariffa per le strade di categoria speciale è maggiorata del 100%.

Articolo 17

Determinazione della misura di tariffa base

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo tariffe aggiornate annualmente con deliberazione di Giunta (ex artt, 42 e 48, legge n. 267/2000) da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga delle tariffe in vigore.
3. La pubblicità si considera temporanea quando l'esposizione dura da 1 a 183 giorni. La pubblicità si considera permanente quando l'esposizione supera i 183 giorni.
4. Per i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati le tariffe vengono maggiorate del 100% della tariffa base prevista per gli impianti fino a mq 1,00.
5. La tariffa per le strade di categoria speciale è maggiorata del 100% della tariffa base prevista per gli impianti fino a mq 1,00.

Articolo 18

Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie

Le tariffe di queste particolari tipologie pubblicitarie sono di seguito fissate e non sono soggette a maggiorazioni per strade di categoria speciale e a maggiorazione per grandi formati.

- 1.1 **Automezzi pubblicizzati per conto proprio:** non sono soggetti all'applicazione del canone quando le scritte riportate su ciascun automezzo sono al massimo 2, entrambe hanno una dimensione inferiore a mq 0,50 e riportano solo la ragione sociale, marchio, indirizzo, mail, tel. e fax. Se manca anche una sola di queste caratteristiche sono soggetti al pagamento del canone nella misura di € 80,00 cadauno indipendentemente dal numero di scritte presenti. Per la pubblicità realizzata sui rimorchi viene applicata la stessa tariffa.
- 1.2 **Striscioni traversanti strade, piazze, giardini:** sono soggette all'applicazione del canone. La tariffa è fissata in € 2,00 al mq al giorno.
- 1.3 **Striscioni paralleli alla strada:** sono soggette all'applicazione del canone. La tariffa è fissata in € 1,00 al mq al giorno.
- 1.4 **Volantinaggio:** è soggetto all'applicazione del canone quando si effettua la distribuzione a mano, la tariffa è fissata in € 15,00 al giorno di distribuzione indipendentemente dal numero di persone atte al servizio. E' esclusa la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- 1.5 **Proiezioni luminose o cinematografiche:** sono soggette all'applicazione del canone. La tariffa è fissata in € 10,00 al giorno.
- 1.6 **Pubblicità fonica:** essa è soggetta all'applicazione del canone. La tariffa è fissata a € 20,00 al giorno nel periodo 01/06 - 30/09 e € 14,00 al giorno per il restante periodo dell'anno, indipendentemente dal numero di messaggi diffusi.
- 1.7 **Palloncini frenati:** sono soggetti all'applicazione del canone. La tariffa è fissata in € 1,00 al mq al giorno.
- 1.8 **Aeromobile:** per la pubblicità realizzata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta di € 100,00.

- 1.9 **Maxi teloni su cantieri edili:** sono soggetti all'applicazione del canone per la sola area occupata dal messaggio pubblicitario. La tariffa è fissata in € 0,50 al giorno a metro quadrato.
- 1.10 **Locandine:** sono soggetti all'applicazione del canone con tariffa temporanea base, non vengono applicate le maggiorazioni per categoria speciale e per categoria intermedia . La tariffa è fissata in € 1,00 ad unità a decade.

Articolo 19 **Disposizioni finali e transitorie**

1. Dal 1° gennaio 2010 è abolita l'Imposta Comunale sulla Pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. L'accertamento e la riscossione del I.C.P. i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dell'1-1-2010, continua ad essere effettuata anche dopo il primo gennaio 2010.
3. Le concessioni rilasciate anteriormente al primo gennaio 2010 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge.
4. I soggetti di cui all'art. 7, già tenuti a corrispondere l'Imposta sulla Pubblicità, con decorrenza 1 gennaio 2010 sono tenuti al pagamento del canone nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.

ALLEGATO A

Individuazione delle località comprese nella categoria speciale

CHIOGGIA

Corso del Popolo, da Piazzetta Vigo a Campo Marconi;

Viale Stazione

Via di collegamento tra V.le Stazione e svincoli di cavalcavia a Borgo S. Giovanni (ex strada provinciale Rebosola)

SOTTOMARINA

Strada Madonna Marina

Viale S. Marco

Viale Venezia

Piazza Italia

Viale Padova

Piazza Europa

Viale Veneto

Lungomare Adriatico

Viale Mediterraneo

Viale S. Venier

Viale A. Barbarigo

Viale F. Morosini

Viale G. da Verrazzano

Viale M. Polo

Viale A. Vespucci

Viale C. Colombo

Viale Ionio

Viale Tirreno

Viale Trieste

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
ing. VIANELLO Giorgio


IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Gerlando Gibilaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all'albo di questo Comune il giorno 08/02/2010 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 08/02/2010

Il Messo Comunale



imp. n.

Protocollo n. 5623\2010

Esecutiva il _____ ai sensi dell'art.
134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Chioggia, li _____

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 IN SEDUTA DEL 28/01/2010

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE E PIANO GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

L'anno 2010, addì ventotto del mese di gennaio alle ore 16.35 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Straordinaria di 1 convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	TIOZZO PAGIO Romano	Sindaco	X	
2	VIANELLO Giorgio	Presidente	X	
3	BOSCOLO ZEMELO Massimo	Vice Presidente	X	
4	MANTOVAN Mauro	Vice Presidente	X	
5	SALVAGNO Maurizio	Consigliere Anziano	X	
6	MANTOVAN Brunetto	Consigliere	X	
7	DA RE Andrea	Consigliere	X	
8	BOSCOLO PALO Giuseppe	Consigliere	X	
9	COMPARATO Andrea	Consigliere	X	
10	APRILE Massimo	Consigliere	X	
11	DI GIOVANNI Giovanni	Consigliere	X	
12	MARANGON Pierluigi	Consigliere	X	
13	BOSCOLO COCUCCIA Guerino	Consigliere	X	
14	PENZO Giuseppe	Consigliere	X	
15	BOSCOLO CHIO BISTO Roberto	Consigliere		X
16	SCARPA Gianfranco	Consigliere	X	
17	CASSON Giuseppe	Consigliere	X	
18	TIOZZO CAENAZZO Massimiliano	Consigliere	X	
19	MARANGON Sandro	Consigliere	X	
20	DOLFIN Marco	Consigliere	X	
21	GORINI Marcello	Consigliere	X	
22	BULLO Claudio	Consigliere	X	
23	MANCINI Massimo	Consigliere	X	
24	DONIN Renzo	Consigliere	X	
25	GIBIN Fabiano	Consigliere	X	
26	GUARNIERI Fortunato	Consigliere	X	
27	FORNARO Dario	Consigliere	X	
28	VARISCO Giorgio	Consigliere	X	
29	DIANIN Silvano	Consigliere	X	
30	VARAGNOLO Sandro	Consigliere	X	
31	TIOZZO FASIOLO Lucio	Consigliere		X
			29	2

Partecipa alla seduta il Sig. Gerlando Gibilaro Segretario Generale del Comune.

Il Sig. VIANELLO Giorgio nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri , , , invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con provvedimenti n. 115 e 116 del 26/07/1994, ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993 – n. 507, sono state individuate le località comprese nella categoria speciale nonché adottato il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”;

che risulta demandata alla potestà regolamentare la trasformazione dell’imposta in canone, ai sensi degli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dall’art. 31 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni;

considerato che il combinato disposto degli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché l’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, consentono ai comuni di esercitare la potestà regolamentare per la disciplina delle entrate proprie, finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge con criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza nei rapporti con il cittadino contribuente;

ritenuto doversi disporre l’approvazione del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari” a decorrere dal 1° gennaio 2010, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto altresì di approvare il piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne di cui allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

visto il vigente statuto;

visti i regolamenti dei contratti e di contabilità;

viste le altre disposizioni di legge in materia vigenti;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

preso atto del seguente emendamento presentato dal Consigliere Scarpa Gianfranco, prot. comunale n. 65630 del 16.12.2009, munito del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente del settore, dott. Mario Veronese:

- aggiungere all’art. 14 il punto 1.13/bis con scritto: tabelle infissionali permanenti installate su aree pubbliche da organizzazioni politiche in prossimità delle proprie sedi;
- modificare il comma 3 dell’art. 14 nel seguente modo: E’ applicato un canone ridotto del 75% alla pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

sentito il Presidente porre in votazione l’emendamento presentato;

Partecipano alla votazione i seguenti Consiglieri: Vianello Giorgio, Tiozzo Pagio Romano, Bullo Claudio, Mancini Massimo, Comparato Andrea, Da Re Andrea, Boscolo Zemelo Massimo, Boscolo

Palo Giuseppe, Dolfin Marco, Marangon Sandro, Gorini Marcello, Dianin Silvano, Mantovan Brunetto, Aprile Massimo, Di Giovanni Giovanni, Marangon Pierluigi, Varagnolo Sandro, Penzo Giuseppe, Gibin Fabiano, Casson Giuseppe, Tiozzo Caenazzo Massimiliano, Varisco Giorgio, Scarpa Gianfranco, Mantovan Mauro, Boscolo Chio Bisto Roberto, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Donin Renzo, Guarnieri Fortunato.

IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti, espressi mediante sistema computerizzato, su 29 Consiglieri presenti, **APPROVA** l'emendamento.

preso atto del seguente emendamento presentato dal Consigliere Dolfin Marco, prot. comunale n. 4036 del 27.01.2010, munito del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente del settore, dott. Mario Veronese:

sostituire l'art. 18, comma 1.6 come segue:

1.6 Publicità fonica: essa è soggetta all'applicazione del canone. La tariffa è fissata a € 20,00 al giorno nel periodo 01/06 - 30/09 e € 14,00 al giorno per il restante periodo dell'anno, indipendentemente dal numero di messaggi diffusi.

sentito il Presidente porre in votazione l'emendamento presentato;

Partecipano alla votazione i seguenti Consiglieri: Vianello Giorgio, Tiozzo Pagio Romano, Bullo Claudio, Mancini Massimo, Comparato Andrea, Da Re Andrea, Boscolo Zemelo Massimo, Boscolo Palo Giuseppe, Dolfin Marco, Marangon Sandro, Gorini Marcello, Dianin Silvano, Mantovan Brunetto, Aprile Massimo, Di Giovanni Giovanni, Marangon Pierluigi, Varagnolo Sandro, Penzo Giuseppe, Casson Giuseppe, Tiozzo Caenazzo Massimiliano, Varisco Giorgio, Scarpa Gianfranco, Mantovan Mauro, Boscolo Chio Bisto Roberto, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Donin Renzo, Fornaro Dario.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 26, contrari //, astenuti 2 (Scarpa Gianfranco e Boscolo Chio Bisto Roberto), espressi mediante sistema computerizzato, su 28 Consiglieri presenti; **APPROVA** l'emendamento.

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica sul regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari espresso dal Dirigente del servizio dott. Veronese Mario, sulla proposta della presente deliberazione;

preso atto altresì del parere favorevole di regolarità tecnica sul piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne espresso dal Dirigente del servizio, ing. Boscolo Lisetto Giuseppe, sulla proposta della presente deliberazione;

visto il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000;

Partecipano alla votazione i seguenti Consiglieri: Vianello Giorgio, Tiozzo Pagio Romano, Bullo Claudio, Mancini Massimo, Comparato Andrea, Da Re Andrea, Boscolo Zemelo Massimo, Boscolo Palo Giuseppe, Dolfin Marco, Marangon Sandro, Gorini Marcello, Dianin Silvano, Mantovan Brunetto, Aprile Massimo, Di Giovanni Giovanni, Marangon Pierluigi, Varagnolo Sandro, Penzo Giuseppe, Gibin Fabiano, Casson Giuseppe, Tiozzo Caenazzo Massimiliano, Varisco Giorgio, Scarpa Gianfranco, Mantovan Mauro, Boscolo Chio Bisto Roberto, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Donin Renzo, Fornaro Dario, Guarnieri Fortunato.

con voti favorevoli 21, contrari 8 (Penzo Giuseppe, Varisco Giorgio, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco, Mantovan Mauro, Salvagno Maurizio, Boscolo Guerino “Cocuccia”, Boscolo Chio Bisto Roberto), astenuti 1 (Gibin Fabiano), espressi mediante sistema computerizzato, su 30 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari”, predisposto a norma degli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché di tutte le altre norme citate nella premessa narrativa allegato A del presente provvedimento;

di approvare il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne allegato B del presente provvedimento;

di dare atto che risulta abrogato il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 116 del 26/07/1994, limitatamente all’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità;

di precisare che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.



CITTÀ DI CHIOGGIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 08 del 28.01.2010

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e oggetto del regolamento
 - Art. 2 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
 - Art. 3 - Presupposto del canone
 - Art. 4 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni
 - Art. 5 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
 - Art. 6 - Archiviazione
 - Art. 7 - Soggetto obbligato
 - Art. 8 - Modalità di applicazione del canone
 - Art. 9 - Legittimazione a svolgere l'attività di riscossione del canone
 - Art. 10 - Pagamento del canone
 - Art. 11 - Equiparazione delle installazioni abusive, sanzioni, decorrenza
 - Art. 12 - Mezzi pubblicitari installati su beni privati
 - Art. 13 - Sanzioni amministrative rimozione mezzi pubblicitari abusivi
 - Art. 14 - Non assoggettabilità al canone
 - Art. 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
 - Art. 16 - Classificazione del territorio in categorie
 - Art. 17 - Determinazione della misura di tariffa base
 - Art. 18 - Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie
 - Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie
- ALLEGATO A - Individuazione delle località comprese nella categoria speciale

Articolo 1

Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità nel territorio di questo Comune, nonché l'applicazione di un canone autorizzatorio, in conformità a quanto disposto dagli artt. 52, 62 e 64 del D. L.vo 15.12.1997 n. 446.

Articolo 2

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - a. **Insegna di esercizio**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. (Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi.
 - b. **Insegna pubblicitaria**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
 - c. **Pubblicità su veicoli e natanti**: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato .
 - d. **Pubblicità con veicoli d'impresa**: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
 - e. **Pubblicità varia**: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
 - f. **Impianti pubblicitari**: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - g. **Impianto pubblicitario di servizio**: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili)

recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- h. **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- i. **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 3 Presupposto del canone

1. E' soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma visiva od acustica, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario all'occhio distratto del passante.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 4 Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

1. Chiunque intende installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo o stagionale, deve presentare preventiva domanda in regola con la disciplina dell'imposta di bollo al servizio competente, al fine di ottenere la relativa autorizzazione; l'ufficio ne verifica al momento della consegna la completezza. La procedura è disciplinata dal "Regolamento Edilizio approvato con Delibera C.C. n. 172/2008. Per le altre forme di pubblicità non rientranti nel comma precedente, la domanda andrà invece presentata al Servizio Commercio che provvederà ad istruirla e rilasciare le successive autorizzazioni.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Articolo 5 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a. provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro tre mesi dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento. Diversamente l'autorizzazione potrà essere revocata;
 - b. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - d. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo 6 Archiviazione

1. Nel caso in cui la domanda per l'installazione di mezzi, per variazione o per voltura, non sia corredata dalla documentazione prevista dall'art. 5 del presente Regolamento e l'interessato non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta a produrre la documentazione mancante, la domanda stessa verrà archiviata.

Articolo 7 Soggetto obbligato

1. Soggetto obbligato al pagamento del canone è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce e/o vende la merce e/o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 8 Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Si considera unico mezzo pubblicitario anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
3. Un solo mezzo pubblicitario, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, non é

soggetto al pagamento del canone.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili e si applicano una sola volta.

Articolo 9

Legittimazione a svolgere l'attività di riscossione del canone

1. L'attività di riscossione del canone verrà effettuata direttamente dal Comune ovvero dal Concessionario, se nominato.

Articolo 10

Pagamento del canone

1. Il canone è dovuto per anno solare di riferimento, ad eccezione delle fattispecie indicate come temporanee.
2. Il pagamento del canone sulla pubblicità può essere effettuato con versamento a mezzo di conto corrente postale o tramite bonifico bancario, o direttamente presso gli sportelli dedicati.
3. Il canone per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, consegnando l'attestazione dell'avvenuto pagamento all'ufficio.
4. Il canone per la pubblicità annuale deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo sia superiore a Euro 200 (duecento) il pagamento, previa richiesta scritta, può essere effettuato in quattro rate, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre; previo rimborso delle spese di spedizione e riscossione. Il mancato pagamento anche di una sola rata fa venir meno la possibilità di godere del beneficio della rateizzazione. In caso di necessità tecnico operative la Giunta Municipale potrà stabilire nuove scadenze per posticiparle ma mai per anticiparle.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude il pagamento del canone di occupazione.

Articolo 11

Equiparazione delle installazioni abusive, sanzioni, decorrenza

1. Le installazioni pubblicitarie sprovviste della relativa autorizzazione, ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate a quelle autorizzate con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della tariffa.
2. La sanzione pecuniaria prevista al precedente comma è ridotta ad un quarto qualora il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dall'accertamento e sia rimossa l'installazione abusiva.
3. Nel caso venga omessa la presentazione della domanda, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le

fattispecie temporanee la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento, fino al giorno di scadenza della manifestazione o dell'evento pubblicizzato.

4. Per l'omesso o tardivo versamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 30% dell'importo dovuto.

Articolo 12

Mezzi pubblicitari installati su beni privati

1. Limitatamente agli impianti di pubblicità o propaganda che vengono installati su beni privati la tariffa base viene ridotta di un terzo, rimane comunque fissato il coefficiente di valutazione economica.

Articolo 13

Sanzioni amministrative, rimozione mezzi pubblicitari abusivi

1. I mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione od installati in difformità della stessa, sono soggetti alle sanzioni ed ai procedimenti previsti dall'art. 62, 4 comma del D.L.vo 446/97.
2. L'immediata copertura e la rimozione degli impianti abusivi, con indicazione di un termine per la stessa, vengono disposte dai servizi competenti o a cura dall'agente accertatore con lo stesso verbale. Nel caso di inottemperanza all'ordine di immediata copertura, di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, si provvederà d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Articolo 14

Non assoggettabilità al canone

1. Non si dà luogo ad applicazione del canone nei casi seguenti:
 - 1.1 pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - 1.2 avvisi al pubblico, quali ad esempio visual ditte fornitrici, lavagnette menù, prezzari, cartelli offerte, esposti all'interno delle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino singolarmente la superficie di mezzo metro e complessivamente la superficie di due metri quadrati per ogni vetrina o porta d'ingresso, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - 1.3 pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - 1.4 annunci esposti all'interno, sulle vetrine e sulle porte d'ingresso delle agenzie immobiliari quando relativi alla attività di mediazione degli immobili e delle agenzie di viaggio quando limitati alla semplice descrizione delle offerte.
 - 1.5 cartelli e le scritte relative ai "saldi" quando esposti all'interno, sulle vetrine e sulle porte d'ingresso delle attività commerciali;
 - 1.6 cavalletti pubblicitari esposti nelle vetrine, nelle porte d'ingresso o nelle immediate adiacenze dell'esercizio commerciale solo quando preventivamente autorizzati dai competenti Uffici comunali;

- 1.7 pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - 1.8 pubblicità comunque effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per attività istituzionali;
 - 1.9 insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - 1.10 insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - 1.11 insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - 1.12 esposizioni permanenti realizzate presso le sedi di nuove attività economiche, esclusi i subingressi, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dall'anno solare in cui è iniziata l'attività.
 - 1.13 targhe o cartelli installati su una determinata area verde pubblica il cui mantenimento è a carico del beneficiario del messaggio pubblicitario.
 - 1.13/bis tabelle infissionali permanenti installate su aree pubbliche da organizzazioni politiche in prossimità delle proprie sedi.
 - 1.14 il diritto all'esenzione non esclude l'obbligo di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento con la eccezione di:
 - 1.14.1 locandine o altri messaggi simili non configurabili come insegne di esercizio posti all'interno delle vetrine;
 - 1.14.2 targhe professionali per le quali è sufficiente una comunicazione da trasmettere al servizio edilizia.
2. Il diritto all'esenzione non esclude la presentazione della domanda e la documentazione prevista all'art. 5 del presente Regolamento.
 3. E' applicato un canone ridotto del 75% alla pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

Articolo 15

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla base degli elementi di seguito indicati:
 - 1.1 classificazione delle strade in n. 2 categorie in base alla loro importanza;
 - 1.2 entità dell'esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati;
 - 1.3 durata dell'esposizione.

Articolo 16

Classificazione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in n. 2 categorie:
 - categoria normale
 - categoria speciale
2. Le località del territorio comunale, comprese in categoria speciale, sono specificate nell'elenco A allegato al presente regolamento per costituirne parte integrante.

3. Alle strade appartenenti alla categoria normale viene applicata la tariffa base.
4. La tariffa per le strade di categoria speciale è maggiorata del 100%.

Articolo 17

Determinazione della misura di tariffa base

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo tariffe aggiornate annualmente con deliberazione di Giunta (ex artt, 42 e 48, legge n. 267/2000) da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga delle tariffe in vigore.
3. La pubblicità si considera temporanea quando l'esposizione dura da 1 a 183 giorni. La pubblicità si considera permanente quando l'esposizione supera i 183 giorni.
4. Per i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati le tariffe vengono maggiorate del 100% della tariffa base prevista per gli impianti fino a mq 1,00.
5. La tariffa per le strade di categoria speciale è maggiorata del 100% della tariffa base prevista per gli impianti fino a mq 1,00.

Articolo 18

Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie

Le tariffe di queste particolari tipologie pubblicitarie sono di seguito fissate e non sono soggette a maggiorazioni per strade di categoria speciale e a maggiorazione per grandi formati.

- 1.1 **Automezzi pubblicizzati per conto proprio:** non sono soggetti all'applicazione del canone quando le scritte riportate su ciascun automezzo sono al massimo 2, entrambe hanno una dimensione inferiore a mq 0,50 e riportano solo la ragione sociale, marchio, indirizzo, mail, tel. e fax. Se manca anche una sola di queste caratteristiche sono soggetti al pagamento del canone nella misura di € 80,00 cadauno indipendentemente dal numero di scritte presenti. Per la pubblicità realizzata sui rimorchi viene applicata la stessa tariffa.
- 1.2 **Striscioni traversanti strade, piazze, giardini:** sono soggette all'applicazione del canone. La tariffa è fissata in € 2,00 al mq al giorno.
- 1.3 **Striscioni paralleli alla strada:** sono soggette all'applicazione del canone. La tariffa è fissata in € 1,00 al mq al giorno.
- 1.4 **Volantinaggio:** è soggetto all'applicazione del canone quando si effettua la distribuzione a mano, la tariffa è fissata in € 15,00 al giorno di distribuzione indipendentemente dal numero di persone atte al servizio. E' esclusa la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- 1.5 **Proiezioni luminose o cinematografiche:** sono soggette all'applicazione del canone. La tariffa è fissata in € 10,00 al giorno.
- 1.6 **Pubblicità fonica:** essa è soggetta all'applicazione del canone. La tariffa è fissata a € 20,00 al giorno nel periodo 01/06 - 30/09 e € 14,00 al giorno per il restante periodo dell'anno, indipendentemente dal numero di messaggi diffusi.
- 1.7 **Palloncini frenati:** sono soggetti all'applicazione del canone. La tariffa è fissata in € 1,00 al mq al giorno.
- 1.8 **Aeromobile:** per la pubblicità realizzata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta di € 100,00.

- 1.9 **Maxi teloni su cantieri edili:** sono soggetti all'applicazione del canone per la sola area occupata dal messaggio pubblicitario. La tariffa è fissata in € 0,50 al giorno a metro quadrato.
- 1.10 **Locandine:** sono soggetti all'applicazione del canone con tariffa temporanea base, non vengono applicate le maggiorazioni per categoria speciale e per categoria intermedia . La tariffa è fissata in € 1,00 ad unità a decade.

Articolo 19 **Disposizioni finali e transitorie**

1. Dal 1° gennaio 2010 è abolita l'Imposta Comunale sulla Pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. L'accertamento e la riscossione del I.C.P. i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dell'1-1-2010, continua ad essere effettuata anche dopo il primo gennaio 2010.
3. Le concessioni rilasciate anteriormente al primo gennaio 2010 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge.
4. I soggetti di cui all'art. 7, già tenuti a corrispondere l'Imposta sulla Pubblicità, con decorrenza 1 gennaio 2010 sono tenuti al pagamento del canone nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.

ALLEGATO A

Individuazione delle località comprese nella categoria speciale

CHIOGGIA

Corso del Popolo, da Piazzetta Vigo a Campo Marconi;

Viale Stazione

Via di collegamento tra V.le Stazione e svincoli di cavalcavia a Borgo S. Giovanni (ex strada provinciale Rebosola)

SOTTOMARINA

Strada Madonna Marina

Viale S. Marco

Viale Venezia

Piazza Italia

Viale Padova

Piazza Europa

Viale Veneto

Lungomare Adriatico

Viale Mediterraneo

Viale S. Venier

Viale A. Barbarigo

Viale F. Morosini

Viale G. da Verrazzano

Viale M. Polo

Viale A. Vespucci

Viale C. Colombo

Viale Ionio

Viale Tirreno

Viale Trieste

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto ing. VIANELLO Giorgio

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto dr. Gerlando Gibilaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all'albo di questo Comune il giorno 08/02/2010 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 08/02/2010

Il Messo Comunale

Ricevo copia del presente atto per esporlo all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.

F.to Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 08/02/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
.....

imp. n.

Protocollo n. 5623\2010

Esecutiva il _____ ai sensi dell'art.
134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Chioggia, li _____

CITTA' di CHIOGGIA
Provincia di Venezia

ORIGINALE


Allegato alla delib. G.C. /C. C.
nr. 08 del 28/01/2010

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE
INSEGNE
Privati e Pubblici su spazi pubblici

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive integrazioni e modificazioni, integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 16 dicembre 1992 n. 495, e successive integrazioni e modificazioni.

NORME TECNICHE

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO COMUNALE
Ing. Giorgio Zanella



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Gerlando Gibilaro



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini delle presenti Norme si intendono:

- a) con "Decreto" il D.Lgs. n° 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale il Governo ha provveduto alla revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- b) con "Piano" il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Chioggia redatto ai sensi del D.Lgs. n° 507/1993;
- c) con "C.d.S." il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs n° 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) con "Regolamento" il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 495/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

Art. 2 Oggetto del Piano

1. Il presente Piano disciplina i seguenti mezzi: segnali di direzione (art. 134 del Regolamento), preinsegne, cartelli, cartelli e tabelle a messaggio variabile, pubblicità temporanea.
2. Oggetto del presente Piano Generale degli Impianti è la definizione delle tipologie, dei quantitativi e dei criteri distributivi degli impianti pubblicitari all'interno del territorio urbano del Comune di Chioggia nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.
3. Il Piano in particolare individua, con riferimento alle diverse zone del territorio comunale, le principali caratteristiche, i limiti dimensionali, le modalità di installazione e le località in cui è consentita la collocazione dei mezzi pubblicitari.
4. Il presente Piano si compone di:
 - a) una parte normativa corredata da schede per tipologie impianti e scheda tecnica raffigurante l'impianto tipo uniformato per tutto il territorio comunale;
 - una parte grafica, che comprende:
 - b1) una cartografia generale del territorio scala 1:10.0000 ripartito in Zone con individuazione del Centro Abitato
 - b2) una cartografia denominata "Impianti di Pubblica Affissione", che individua posizioni e dimensioni degli impianti destinati alle affissioni pubbliche.

Le caratteristiche dimensionali, l'ubicazione, la natura e qualità dei materiali utilizzati, nonché i criteri tecnici di sicurezza e le modalità di installazione dei mezzi pubblicitari devono essere conformi, oltre che alle prescrizioni del presente Piano, a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, dal vigente Regolamento Edilizio e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.



Art. 3 Obiettivi

1. Obiettivo principale del Piano è regolamentare e riordinare la distribuzione degli impianti pubblicitari pubblici e privati su spazi pubblici, così come classificati al successivo art. 6, al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio. Il piano oltre ad individuare i parametri distributivi indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.

Art. 4 Ambito di applicazione del Piano

1. Il piano prende atto della delimitazione dei centri abitati adottata con Deliberazione della Giunta Comunale n° 730 del 11.05.1994 e disciplina, all'interno di tale delimitazione, l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari, siano essi pubbliche affissioni che privati, su suolo pubblico.
2. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti fuori dal Centro Abitato sono normati dal Regolamento di attuazione del C.d.S.
3. Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente Piano le insegne di esercizio nonché le targhe e le bacheche, per le quali si applicano le prescrizioni dettate in materia dal vigente Regolamento Edilizio.

Art. 5 Zonizzazione del Territorio Comunale

1. Il territorio Comunale viene suddiviso, ai fini della distribuzione degli impianti pubblicitari, in quattro zone:

Zona 1. Centri Storici: in tale zona si opera secondo i criteri di salvaguardia, è consentita l'installazione di impianti di pubblica affissione; potranno essere inseriti manufatti destinati alla comunicazione temporanea oltre a manufatti integrati in elementi di arredo urbano che dovranno corrispondere ad una precisa linea progettuale coordinata e facente parte dei piani di arredo urbano da studiarsi appositamente per tali zone.

Zona 2. Aree a particolare flusso veicolare-pedonale: in tali zone si privilegiano prevalentemente le preinsegne da installarsi in un numero massimo di sei per senso di marcia, aventi tutte le medesime dimensioni (riportate nella tabella allegata e facente parte integrante delle presenti Norme), e installate su palo singolo di disegno uniformato per l'intero territorio e rispondente alle caratteristiche tecniche-estetiche di cui al successivo art. 9 e comunque rispettoso di quanto previsto dall'art. 49 del Regolamento C.d.S. (Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio, e degli altri mezzi).

Zona 3. Aree a carattere prevalentemente residenziale, caratterizzate da presenza di strade di tipo E ed F. Sono le aree del tessuto edilizio di completamento, aree caratterizzate da traffico modesto e comunque in generale non interessate dai flussi veicolari di attraversamento del territorio comunale o di spostamento veloce all'interno del centro abitato.

Zona 4. Aree escluse dalla perimetrazione del Centro Abitato (D.G. n. 730 del 11.05.1994)



Tali zone sono distinte ed evidenziate nella cartografia allegata denominata "Zonizzazione del Territorio Comunale", parte integrante del presente Piano.

1. Per l'individuazione puntuale delle aree e dei beni sottoposti a regime di tutela ambientale e degli edifici di interesse storico ed artistico si rimanda alla consultazione dei relativi strumenti di tutela e ai relativi Enti o organi per le richieste di nulla osta e pareri.
2. Il Piano nel caso di successive variazioni alla delimitazione del Centro Abitato o variazione dei vincoli riportati, ne recepirà le modifiche.
3. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari e delle insegne all'esterno del centro abitato è effettuata nel rispetto delle indicazioni del Piano e del C.d.S.
4. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari e delle insegne sull'Arenile è consentita unicamente ai concessionari del suolo demaniale nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Codice della Navigazione.

Art. 6 Classificazione degli Impianti Pubblicitari

1. Ai fini del presente Piano si definiscono Impianti Pubblicitari i manufatti destinati a supportare messaggi promozionali nelle tipologie quali la Pubblica Affissione sia istituzionale che commerciale, l'affissione diretta e la pubblicità esterna.
2. Ai fini di determinare le modalità di installazione degli impianti pubblicitari e i relativi divieti e limitazioni per categoria, essi vengono classificati come dall'art. 47 del Regolamento nelle seguenti categorie:

Art. 47 Comma 1 – Insegna di Esercizio

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

(MANUFATTO NON NORMATO DAL PRESENTE PIANO)

Art. 47 Comma 2 – Preinsegna

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

Art 47 Comma 4 – Cartello

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Può essere di tipo "cartello affissionale" ove sia prevista la periodica sostituzione del messaggio pubblicitario tramite affissione diretta. La "tabella



affissionale" si differenzia dal "cartello affissionale" in quanto quest'ultima non è ancorata mediante elementi di sostegno al suolo bensì si ancora ad un muro o una parete di edificio purché sia essa cieca e non faccia parte di edificio vincolato.

Art 47 Comma 5 - Striscione, locandina e stendardo

Si definisce "striscione, locandina e stendardo", l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può anche essere in materiale rigido.

Art 47 Comma 6 – Segno orizzontale reclamistico

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

Art 47 Comma 7 – Impianto pubblicitario di servizio

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

(MANUFATTO NON NORMATO DAL PRESENTE PIANO)

Art 47 Comma 8 – Impianto di pubblicità o propaganda

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

3. Inoltre gli impianti pubblicitari vengono classificati in base alla durata in:

Mezzi di pubblicità temporanea:

appartengono a tale categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (90 giorni massimo) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali etc. L'esposizione dei messaggi di questo tipo, che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente od altre strutture in elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive

Mezzi di pubblicità permanente:

rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari vincolati solidamente al suolo od altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse etc. Pertanto la durata di tali mezzi, indipendentemente dal supporto utilizzato, è superiore a 90 giorni.



Art. 7 Strutture destinate all'affissione

1. Costituiscono strutture destinate all'affissione gli standardi, i posters, i tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, supportate da idonea struttura di sostegno o di collocazione sul suolo ovvero su prospetti di edifici, muri, recinzioni e simili, destinate alla pubblica affissione o all'affissione diretta di manifesti da sostituirsi periodicamente, qualunque sia il tipo e la dimensione del manifesto o il periodo di esposizione dello stesso.
2. Sono definiti standardi i manufatti mono o bifacciali, elementi bidimensionali realizzati in qualsiasi materiale privo di rigidità mancante di superficie d' appoggio o comunque non aderente alla stessa, di forma rettangolare o triangolare collocato in senso longitudinale su elementi già presenti su strada o nelle immediate vicinanze della stessa, quali pali, alberi; pali di illuminazione pubblica, ecc., ad un'altezza minima di metri 3 dal piano viabile.
3. Si definiscono posters e tabelloni i manufatti mono e bifacciali, installati su idonea struttura di sostegno realizzata, salvo particolari esigenze relative ai singoli casi, con due o un supporto verticale ovvero posizionati a muro. I posters possono essere luminosi per luce propria o per luce indiretta.
4. Si definiscono vetrine i manufatti mono o bifacciali, installati su idonea struttura di sostegno, di spessore non superiore a m 0,10 e muniti di vetro di sicurezza o di altra protezione in materiale traslucido.

Art. 8 Pubblicità a messaggio variabile

1. Costituisce la pubblicità a messaggio variabile la diffusione di messaggi pubblicitari tramite pannelli o altri manufatti idonei, installati su struttura di sostegno o superficie di appoggio, controllati elettronicamente o comunque programmati in materia da garantire la variabilità del messaggio ovvero la sua visione in forma intermittente.

Art. 9 Caratteristiche Tecniche - Funzionali ed Estetiche

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro il Centro Abitato sono soggetti alle limitazioni dimensionali stabilite dal presente Piano e devono rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali:
 - a) Caratteristiche Tecniche:
 - Il materiale deve essere non deperibile e deve garantire la condizione di riciclabilità totale della struttura;
 - Le caratteristiche intrinseche del materiale e le lavorazioni eseguite, devono garantire una durevolezza funzionale ed estetica nel tempo, senza la necessità di una manutenzione straordinaria che implichi l'asporto dell'impianto: tutto l'impianto dovrà essere in alluminio o acciaio zincato a caldo e la bulloneria in acciaio inox.
 - b) Caratteristiche Funzionali:
 - le attività di installazione e sostituzione del pannello devono essere estremamente veloci e semplici, con sistemi che diminuiscano il tempo di sosta sulla strada e incrementino la sicurezza delle squadre installatrici;



- c) Caratteristiche estetiche:
 - colore grigio medio RAL 7024
 - accoppiamenti dei vari elementi degli impianti escludendo l'uso della saldatura;
 - materiali raccordati in maniera adeguata tra loro e superfici a filo (tutti i bulloni dovranno essere a filo con la struttura etc.);
 - utilizzo di finiture lisce e ben verniciate;
 - finitura tridimensionale dell'impianto, ogni elemento visibile dello stesso deve far parte di un unico elemento di design;
2. Per quanto non specificatamente espresso dal presente articolo, si rimanda comunque al rispetto di quanto previsto dall'art 49 del Regolamento C.d.s. (Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio, e degli altri mezzi)

Art. 10 Autorizzazione ad esporre i mezzi pubblicitari

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.
2. La domanda, da indirizzare al _____, dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 53, comma 3 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada e, in particolare:
 - a) Domanda in bollo con l'indicazione delle generalità, della residenza e domicilio legale e del codice fiscale del richiedente.
 - b) Autodichiarazione di stabilità del manufatto ai sensi del DPR 445/2000.
 - c) Bozzetto del messaggio da esporre.
 - d) Planimetria 1:500 e sezione 1:20.
 - e) L'ubicazione esatta del luogo dove si intendono installare gli impianti.
 - f) La descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica (progetto firmato da un tecnico abilitato) e disegno illustrativo con indicazione degli elementi strutturali e materiali.
 - g) L'indicazione delle eventuali caratteristiche elettriche dell'impianto a norma;
 - h) La dichiarazione di conoscere di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.
3. Il _____ procederà nel termine di gg. 7 dal ricevimento ad esprimere il proprio parere tecnico sull'impianto, contestualmente rilasciando autorizzazione alla realizzazione del medesimo.
4. L'istruttoria prosegue con la trasmissione della documentazione di cui al punto precedente al Corpo di Polizia Locale il quale, verificata la corrispondenza dell'impianto con quanto dettato dal C.d.S. e dal presente Regolamento, trasmetterà, a sua volta, al _____ entro i successivi 7 giorni tutta la documentazione necessaria al rilascio dell'Autorizzazione finale ovvero il diniego della stessa.
5. Il procedimento deve comunque concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di installazione.
6. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità del proprietario o autodichiarazione della ditta installatrice che si impegna a sollevare e manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi.



7. L'autorizzazione è rilasciata unitamente ad una targa metallica, ovvero altro dispositivo tecnologico eventualmente approvato dal Comune, da apporre sull'impianto di pubblicità al momento dell'installazione dello stesso, avente le seguenti indicazioni:
 - Amministrazione rilasciante;
 - Soggetto titolare;
 - Numero di autorizzazione;
 - Progressiva chilometrica del punto di installazione e in assenza di chilometrica l'indicazione del numero civico di riferimento;
8. Il soggetto installatore è tenuto a rimborsare il costo della targa metallica consegnata dal Comune, previa quantificazione da parte dell'Ufficio competente.
9. La collocazione del mezzo pubblicitario dovrà avvenire solo dopo aver ottenuto la regolare autorizzazione ed osservando tutte le eventuali condizioni che saranno prescritte dai competenti Organi di controllo. Qualsiasi iniziativa pubblicitaria posta in essere senza la preventiva autorizzazione è da considerarsi abusiva.
10. Ai sensi dell'art. 53 comma 6 D.P.R. 16.09.1996 nr. 610 tutte le autorizzazioni rilasciate scadono il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del rilascio. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata per gli impianti pubblicitari tipo insegne d'esercizio e insegne pubblicitarie collocati presso la sede dell'attività o nelle immediate pertinenze. L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche per le insegne di cui sopra alla scadenza del triennio.
11. Per tutti gli altri impianti l'autorizzazione è rinnovabile dietro presentazione di domanda.

Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del canone. L'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata con provvedimento motivato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Il richiedente può chiedere la modifica dell'autorizzazione con apposita domanda, conformemente al modello predisposto d'ufficio. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione comporta l'annullamento dell'autorizzazione. La mancata installazione dell'impianto entro 90 giorni comporta l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 11 Limitazioni e divieti

1. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e triangolo e in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. L'uso del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale; è inoltre da escludere che il colore utilizzato per i mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali pregiudicandole la percettibilità. E' vietata l'installazione di impianti con luce intermittente.
2. La collocazione degli impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale è subordinata all'autorizzazione rilasciata dai competenti organi provinciali o regionali.



3. La collocazione di cartelli o altri mezzi di pubblicità nelle aree e sugli edifici tutelati come beni culturali è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione della Soprintendenza per i beni Architettonici.
4. E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni, su aree comunali destinate a verde e nei parchi urbani.
5. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e attraversamenti pedonali. Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a m 0,90 e l'altezza minima del bordo inferiore deve essere pari a m 2,20. (La distanza dal ciglio della strada è riportata nelle allegate schede impianti). Gli impianti posti in aderenza a muro devono essere posizionati in modo da risultare il più vicino possibile al muro stesso ove le esigenze tecnico-costruttive lo permettano.
6. E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari a carattere permanente.
7. Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di cui al Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Art. 12 Tolleranze, norme transitorie e finali

1. Per la valutazione di conformità degli impianti esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente ad altezza massima, altezza da terra ecc.
2. Gli impianti attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati entro tre anni dall'approvazione del presente Piano
3. Contestualmente alla valutazione di conformità e per un arco temporale coincidente a quanto previsto al punto precedente viene attuato uno specifico piano di repressione dell'abusivismo pubblicitario finalizzato alla rimozione delle installazioni non regolarmente autorizzate.



CAPO II – PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE

Art. 13 Tipologie degli impianti consentiti

1. Gli impianti per la pubblicità privata esterna permanente su aree pubbliche consentiti sono i seguenti:
 - Cartello Stradale
 - segnali di direzione o preinsegne
 - Cartello a messaggio variabile, cassonetto luminoso o illuminato
 - Cartello o Tabella affissionale
2. Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare le limitazioni indicate all'art. 11. nonché le caratteristiche e le indicazioni delle schede allegate. Queste, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone nelle quali, su aree pubbliche, sono ammesse le installazioni temporanee o permanenti. Vengono inoltre indicate le prescrizioni previste per tipologia di manufatto.
3. Le schede allegate sono suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone su aree pubbliche nelle quali sono ammesse le installazioni secondo i diversi formati ammissibili, oltre al corretto posizionamento dell'impianto rispetto al margine della carreggiata.



CAPO III – AFFISSIONE DIRETTA**Art. 14 Affissione diretta**

1. Gli impianti per l'affissione diretta consentiti, cioè quegli impianti destinati all'affissione di manifesti pubblicitari di natura commerciale da parte di privati anche conto terzi su suolo pubblico, sono i seguenti:
 - Cartello o tabella affissionalePer la loro definizione si veda il precedente Art. 6 (Classificazione degli Impianti Pubblicitari).
2. In relazione alle esigenze derivanti dai rilevanti flussi turistici o da altre specifiche necessità di comunicazione la Giunta può indicare un aumento percentuale dei quantitativi previsti per le affissioni dirette.



CAPO IV – PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA**Art. 15 Tipologie degli impianti consentiti**

1. E' inteso con il termine di pubblicità temporanea qualsiasi forma di pubblicità realizzata con strutture siano esse fisse o mobili, per una durata non superiore a 90 giorni consecutivi L'autorizzazione può essere rinnovata una sola volta nell'arco dell'anno solare. Tali mezzi pubblicitari non possono comunque essere installati nei luoghi ove sia espressamente vietato dalle presenti Norme e dal C.d.S. e suo Regolamento.
2. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale indicati nelle schede allegate. L'autorizzazione viene comunque rilasciata nel rispetto delle norme del C.d.S., dei Regolamenti comunali attinenti la materia e comunque autorizzata sotto il profilo edilizio.
3. Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari posti sui ponteggi dei cantieri edili, diversi dai mezzi pubblicitari pittorici, relativi alle ditte operanti nei cantieri stessi, a ad essi correlate, è ammessa una superficie massima variabile a seconda della zona omogenea ove ritrovi il cantiere (si vedano allegate schede impianti).
4. Tali cartelli possono rimanere esposti per la durata di tre anni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività ovvero dalla data di inizio lavori se in possesso di concessione edilizia e comunque per tutto il periodo aggiuntivo eventualmente concesso per il completamento dei lavori.
5. L'apposizione di installazioni precarie su spazi pubblici fuori quadro è consentita esclusivamente per iniziative a carattere istituzionale promosse direttamente dal Comune di Chioggia o patrocinate dallo stesso.
- 6.

Art. 16 Quantità degli impianti consentiti

1. I gonfaloni possono essere esposti solo su soporti installati dall'Amministrazione Comunale, mentre gli altri impianti a carattere temporaneo devono seguire le disposizioni delle schede allegate.



CAPO V – PUBBLICHE AFFISSIONI**Art. 17 Tipologia degli impianti di pubblica affissione**

1. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:

- Cartello o tabella affissionale
- Cartello a messaggio variabile
- Trespolo o Totem

Il collocamento di tali impianti è evidenziato nella allegata planimetria "Impianti di Pubblica Affissione"

Art. 18 Quantità degli impianti di pubblica affissione

1. Gli impianti di pubblica affissione sono installati nel rispetto delle dimensioni e posizioni previste nell'allegata cartografia "Impianti di Pubblica Affissione".
2. In eccedenza alle posizioni, di cui al punto precedente, la Giunta può prevedere l'installazione di impianti, da dedicare all'Affissione Istituzionale di formato 6,00x3,00m, da collocare alle porte della città.
3. In relazione alle esigenze derivanti dai rilevanti flussi turistici o da altre specifiche necessità di comunicazione la Giunta può indicare un aumento percentuale dei quantitativi previsti per le affissioni dirette.






Art. 19 Norme finali






1. Per quanto non previsto nel presente piano si applicano le disposizioni previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione ed esecuzione.



SCHEDE IMPIANTI




TIPOLOGIA		PREINSEGNA					
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA					
DURATA		PE					
Categoria		Permanente					
Preinsegna		P					
Descrizione	<p>Si considerano preinsegne le strutture supportate da idoneo sostegno, realizzate su manufatti bifacciali e bidimensionali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, dotate di frecce di indicazione pubblicizzanti la direzione della sede dove si esercita una determinata attività ed installate in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi.</p> <p>Gli elementi caratterizzanti le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni comprese tra 1,00x0,20 m e 1,50x0,30 m.</p>						
Posizione rispetto al suolo	In presenza di marciapiede	In assenza di marciapiede					
Limite inferiore	2,20	2,20					
Limite superiore	3,50	3,50					
Limite carreggiata	0,30	-					
Distanza da altri impianti	-	-					
Zona Piano	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4			
Formati ammessi							
1,00 x0,20	(-)	A	A	A	A	A	A
1,25 x0,30	(-)	A	A	A	A	A	A
1,50 x0,30	(-)	A	A	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso						
Prescrizioni	<p>È ammesso un abbinamento di massimo sei elementi per ogni senso di marcia a condizione che gli stessi abbiano medesime dimensioni.</p> <p>Non possono essere posizionate ad una distanza maggiore di un raggio di 5 km dalla sede dove si esercita l'attività. Deve essere sempre garantito il transito pedonale all'esterno dell'impianto > 0,90 m</p>						
Note	<p>La preinsegna si differenzia dalla freccia (Regolamento artt. 78, 802 134) prevalentemente per l'utilizzo del colore della base pubblicitaria e del testo, che può essere realizzato senza vincoli dimensionali.</p>						


TIPOLOGIA		CARTELLO		
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA	PE	
DURATA		Permanente	P	
Categoria	Cartello			
Descrizione	<p>Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea strutture di sostegno finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, mediante</p> <p>L'esposizione pubblicitaria eseguita direttamente sul manufatto mediante pannello serigrafato. Superficie massima consentita 12 mq.</p>			
Posizione rispetto al suolo	In presenza di marciapiede	In assenza di marciapiede		
Limite inferiore (h suolo)	2,20	2,20		
Limite superiore	-	-		
Limite carreggiata	0,30	-		
Distanza da altri impianti	-	-		
Zona Piano	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
Formati ammessi				
0,70 x 1,00	(-)	(-)	A	A
1,00 x 1,40	(-)	(-)	A	A
1,40x 1,00	(-)	(-)	A	A
1,40x 2,00	(-)	(-)	A	A
2,00 x 1,40	(-)	(-)	A	A
3,00 x 2,00	(-)	(-)	n.a.	n.a.
4,00 x 3,00	(-)	(-)	n.a.	n.a.
Illuminazione	Illuminato; Opaco.			
Prescrizioni	La collocazione su marciapiedi è essere ammessa nel rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici.			
Note	1) Se l'impianto è posto al raso di muri di cinta, pareti cieche o in allineamento ad ostacoli presenti (alberi, pali illuminazione), tale distanza può essere ridotta della metà.			


TIPOLOGIA	CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE O A CASSONETTO LUMINOSO O ILLUMINATO							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA							PE
DURATA	Permanente							P
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda							
Descrizione	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea strutture di sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici mediante teli retroilluminati o mediante l'impiego di prismi rotanti comandati elettromeccanicamente. Nel caso di impianto a messaggio variabile è consentito l'inserimento di corpi illuminanti esterni. I periodi di esposizione di ogni singolo messaggio o immagine non possono essere inferiori a 30 secondi.							
Posizione rispetto al suolo	In presenza di marciapiede				In assenza di marciapiede			
Limite inferiore (h suolo)	2,20				2,20			
Limite superiore	-				-			
Limite carreggiata	0,30				-			
Distanza da altri impianti	-				-			
Zona Piano	ZONA 1		ZONA 2		ZONA 3		ZONA 4	
Formati ammessi	■	■	■	■	■	■	■	■
0,70 x 1,00	(-)	(-)	A	A	A	A	A	A
1,00 x 1,40	(-)	(-)	A	A	A	A	A	A
1,40x 1,00	(-)	(-)	A	A	A	A	A	A
1,40x 2,00	(-)	(-)	A	A	A	A	A	A
2,00 x 1,40	(-)	(-)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
3,00 x 2,00	(-)	(-)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
4,00 x 3,00	(-)	(-)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
Illuminazione	Luminoso.							
Prescrizioni	Deve essere sempre garantito il transito pedonale all'esterno >0,90 m. Il livello di luminosità non deve arrecare disturbo alle persone o all'ambiente circostante e comunque non può avere luce né intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 candele /m2 (art. 50 Regolamento CdS)							





Note


TIPOLOGIA		IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO							
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA						PE	
DURATA		Permanente							
P									
Categoria	Impianto pubblicitario di servizio								
Descrizione	Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario ad esso rigidamente vincolato appositamente predisposto per supportare plance o cassonetti dalla possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.								
Posizione rispetto al suolo	In presenza di marciapiede				In assenza di marciapiede				
Limite inferiore (h suolo)	2,20 ¹⁾				2,20 ¹⁾				
Limite superiore	-				-				
Limite carreggiata	0,60				n.a.				
Distanza da altri impianti	-				-				
Zona Piano	ZONA 1		ZONA 2		ZONA 3		ZONA 4		
Formati ammessi	■	■	■	■	■	■	■	■	
0,70 x 1,00	A	A	A	A	A	A	A	A	
1,00 x 1,40	A	A	A	A	A	A	A	A	
1,40x 1,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
1,40x 2,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
2,00 x 1,40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
3,00 x 2,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
4,00 x 3,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Luminoso; Opaco.								
Prescrizioni	Le strutture devono essere in colore grigio antracite o simile. Dimensioni massime consentite per gli spazi pubblicitari collocati sulle transenne parapetonali ≤ 1,00 mq. L'inserimento degli impianti pubblicitari di servizio deve essere conseguente alla presentazione di progetto unitario, approvato in Commissione Edilizia. Non sono ammesse collocazioni di singoli manufatti.								
Note	1) L'altezza del margine inferiore può essere ridotta in base alla tipologia di manufatto destinato a supportare il messaggio pubblicitario. Il posizionamento dello spazio pubblicitario non deve impedire in alcun modo il passaggio libero dei pedoni.								


TIPOLOGIA		STRISCIONE	
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA	PE
DURATA		Temporanea	T
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone, telo		
Descrizione	<p>Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.</p> <p>Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamente alle strutture appositamente destinate.</p>		
Posizione rispetto al suolo	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede
Limite inferiore (h suolo)	5,10		5,10
Limite superiore	-		-
Limite carreggiata	0,60		- ²⁾
Distanza da altri impianti	50,00 ¹⁾		n.a. ²⁾
Zona Piano	ZONA 1		ZONA 2
Formati ammessi	ZONA 3		ZONA 4
0,50 x 5,00	A	A	n.a.
0,80 x 7,00	A	A	n.a.
Illuminazione	Opaco.		
Prescrizioni	<p>L'installazione è consentita esclusivamente su montanti specificatamente calcolati ed installati a tale scopo.</p> <p>L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni, convegni, eventi culturali o spettacoli. Limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 48 ore dopo.</p>		
Note	<p>1) Distanza da altri striscioni.</p> <p>2) Ammesso solo in ambiti pedonali con distanza da altri striscioni pari a 50,00 m.</p>		

TIPOLOGIA	GONFALONE			
	PUBBLICITÀ ESTERNA	PE		
TIPOLOGIA D'USO	Temporanea			
DURATA	T			
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone, telo			
Descrizione	<p>Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.</p> <p>Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorato saldamente alle strutture appositamente destinate.</p>			
				
Posizione rispetto al suolo	In presenza di marciapiede	In assenza di marciapiede		
Limite inferiore (h suolo)	2,20 ¹⁾	.)		
Limite superiore	-	.)		
Limite carreggiata	0,60	-		
Distanza da altri impianti	-			
Zona Piano	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
Formati ammessi	■	■	■	■
0,70 x 1,00	A	A	A	A
1,00 x 1,40	A	A	A	A
1,40x 1,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1,40x 2,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2,00 x 1,40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3,00 x 2,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4,00 x 3,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Opaco.			
Prescrizioni	<p>Ammessi esclusivamente su pali di proprietà dall'Amministrazione Comunale.</p> <p>L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di eventi speciali e/o occasionali e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo, limitatamente gli eventi non commerciali tali termini possono essere estesi a 15 giorni prima e 48 ore dopo.</p>			
Note	1) ammesso esclusivamente in ambiti pedonali			

TIPOLOGIA		LOCANDINA							
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA PE							
DURATA		Temporanea T							
Categoria	Striscione, locandina, stendardo, telo								
Descrizione	Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello.								
Posizione rispetto al suolo	In presenza di marciapiede				In assenza di marciapiede				
Limite inferiore (h suolo)	0,00				0,00 ¹⁾				
Limite superiore	-				-				
Limite carreggiata	0,60				-				
Distanza da altri impianti	-				-				
Zona Piano	ZONA 1		ZONA 2		ZONA 3		ZONA 4		
Formati ammessi	■	■	■	■	■	■	■	■	
0,70 x 1,00	A	A	A	A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
1,00 x 1,40	A	A	A	A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
1,40x 1,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
1,40x 2,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
2,00 x 1,40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
3,00 x 2,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
4,00 x 3,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Opaco.								
Prescrizioni	L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine. L'esposizione in zona A1 è ammessa limitatamente alla promozione di eventi culturali, convegni, spettacoli, manifestazioni anche a carattere sportivo.								
Note	Sono equiparati alle locandine i cavalletti a forma di V rovesciata. 1) Ammesso esclusivamente in ambiti pedonali								


TIPOLOGIA								TELO
TIPOLOGIA D'USO				PUBBLICITÀ ESTERNA				PE
DURATA				Temporanea				T
Categoria	Striscione, locandina, standardo, telo							
Descrizione	Elemento bidimensionale, caratterizzato dalla assenza di proprie strutture in elevazione, interamente vincolato a murature in elevazione con idonea struttura di ancoraggio e di supporto.							
Posizione rispetto al suolo	In presenza di marciapiede			In assenza di marciapiede				
Limite inferiore (h suolo)	3,50			3,50				
Limite superiore	-			-				
Limite carreggiata	-			-				
Distanza da altri impianti	-			-				
Zona Piano	ZONA 1		ZONA 2		ZONA 3		ZONA 4	
Formati ammessi	■		■		■		■	
0,70 x 1,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1,00 x 1,40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1,40x 1,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1,40x 2,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2,00 x 1,40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3,00 x 2,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4,00 x 3,00	A	A	A	A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6,00 x 3,00	A	A	A	A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso; Illuminato.							
Prescrizioni	Ammissa solo la posizione in aderenza a muro in elevazione o su ponteggio. In zona A1 e sulle facciate di edifici o in luoghi soggetti alla particolare tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio è soggetto alle procedure di cui all'art. 11 del presente Piano							
Note								



TIPOLOGIA		TABELLA AFFISSIONALE							
TIPOLOGIA D'USO		AFFISSIONE DIRETTA				AD			
DURATA		Permanente				P			
Categoria	Cartello								
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato totalmente a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici sia direttamente sia tramite la sovrapposizione di manifesti o simili. L'impianto deve essere posizionato su prospetti privi di aperture (ciechi).								
Posizione rispetto al suolo	In presenza di marciapiede	In assenza di marciapiede							
Limite inferiore (h suolo)	2,20	2,20							
Limite superiore	-	-							
Limite carreggiata	0,30	-							
Distanza da altri impianti	-	-							
Zona Piano		ZONA 1		ZONA 2		ZONA 3		ZONA 4	
Formati ammessi		■	■	■	■	■	■	■	■
0,70 x 1,00		(-)	(-)	A	A	A	A	A	A
1,00 x 1,40		(-)	(-)	A	A	A	A	A	A
1,40x 1,00		(-)	(-)	A	A	A	A	A	A
1,40x 2,00		(-)	(-)	A	A	A	A	A	A
2,00 x 1,40		(-)	(-)	A	A	A	A	A	A
3,00 x 2,00		(-)	(-)	A	A	A	A	A	A
4,00 x 3,00		(-)	(-)	A	A	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso								
Prescrizioni	Deve essere sempre garantito il transito pedonale all'esterno dell'impianto > 0,90 m								

TIPOLOGIA		CARTELLO AFFISSIONALE							
TIPOLOGIA D'USO		AFFISSIONE DIRETTA				AD			
DURATA		Permanente				P			
Categoria	Cartello								
Descrizione	Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili. Superficie massima consentita 18,00 mq.								
									
Posizione rispetto al suolo	In presenza di marciapiede				In assenza di marciapiede				
Limite inferiore (h suolo)	2,20				2,20				
Limite superiore	-				-				
Limite carreggiata	0,50				3,00				
Distanza da altri impianti	Permanenti 10,00				Permanenti 15,00				
Zona Piano	ZONA 1		ZONA 2		ZONA 3		ZONA 4		
Formati ammessi	■	■	■	■	■	■	■	■	
0,70 x 1,00	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A	
1,00 x 1,40	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A	
1,40x 1,00	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A	
1,40x 2,00	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A	
2,00 x 1,40	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A	
3,00 x 2,00	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A	
4,00 x 3,00	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A	
6,00 x 3,00	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A	
Illuminazione	Non luminoso								
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.								
Note	1) Tale distanza può essere abbassata a 50 centimetri in caso di collocazione parallela al senso di marcia dei veicoli, per impianti collocati tra filari di alberi o in caso di impianti posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati, e/o recinzioni.								

CARTOGRAFIA
- Zonizzazione
- Tavole dei vincoli









Legenda

- Ambito_PP_F6
- Centro storico
- Classe II
- Classe II PRG
- Classe III
- Lungomare

Perimetro Centri abitati

Perimetro territorio comunale






Legenda

- Ambito_PP_F6
- Centro storico
- Classe II
- Classe II PRG
- Classe III
- Lungomare

Perimetro Centri abitati

Perimetro territorio comunale







Legenda

- Ambito_PP_F6
- Centro storico
- Classe II
- Classe II PRG
- Classe III
- Lungomare

Perimetro Centri abitati


Perimetro territorio comunale






Legenda

-  Ambito_FP_F6
-  Centro storico
-  Classe II
-  Classe II PRG
-  Classe III
-  Lungomare

 Perimetro Centri abitati

 Perimetro territorio comunale







TAVOLA 114



COMUNE DI
CHIOGGIA
(PD)

COMUNE DI
CAMERATA
(PD)

COMUNE DI
LONATE
(PD)




 MUNICIPIO DI CHIOGGIA

 PROVINCIA DI VENEZIA

TAVOLA VINCOLI





- 11.1.001A
11.1.001B
11.1.001C
11.1.001D
11.1.001E
11.1.001F
11.1.001G
11.1.001H
11.1.001I
11.1.001J
11.1.001K
11.1.001L
11.1.001M
11.1.001N
11.1.001O
11.1.001P
11.1.001Q
11.1.001R
11.1.001S
11.1.001T
11.1.001U
11.1.001V
11.1.001W
11.1.001X
11.1.001Y
11.1.001Z

REPUBBLICA ITALIANA
CITTÀ DI BORGATTA

TA VOLA VINCOLI

PROVINCIA DI FERRARA

